

Voto IRC

1 - Valutazione degli alunni

<i>Scuola Media Inferiore</i>	<i>Scuola Media Superiore</i>
<i>Ottimo</i>	
<i>Distinto</i>	<i>Moltissimo</i>
<i>Buono</i>	<i>Molto</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>Sufficiente</i>
<i>Non sufficiente</i>	<i>Non sufficiente</i>

Legislazione di riferimento: CM 491/1996.

Gli insegnanti di IRC partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (DL 297/94, art 309, che ripete la legge 824/30).

Solo nella scuola secondaria sopravvive l'uso della valutazione numerica, eccetto per la media inferiore (l'IdR deve esprimere la sua valutazione nella Scuola Secondaria Inferiore con i giudizi non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo; nella Scuola Secondaria Superiore con i giudizi non sufficiente, sufficiente, molto, moltissimo), mentre nella scuola elementare vige una scala di giudizi verbali applicata anche all'IRC (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo).

Gli IdR non partecipano alle commissioni di esame, tranne quelli della scuola elementare, sulla base di disposizioni specifiche (OM 65/98, art.3,c.1),) confermate da diversi Provveditorati.

Il docente di Religione (nonostante la sua disciplina non concorra a fare media), concorre invece alla valutazione delle altre componenti del credito scolastico (assiduità alla frequenza scolastica, frequenza dell'area di progetto — ove prevista -, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ecc). Infatti "i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento (...). L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto "del giudizio formulato dai docenti (di IRC) riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento...e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi" (OM 128, art.4 e OM 20.4.2000, n.126). La media dei voti delle materie obbligatorie, quindi, dà luogo a un punteggio di base, cui si può aggiungere un ulteriore punto (la banda di oscillazione) in relazione alle altre voci.

Nella certificazione finale degli esami di Stato, invece, le materie da riportare sono solo quelle obbligatorie. "Pertanto non vanno riportate nello spazio del predetto certificato riservato al curriculum le materie oggetto del diritto degli studenti di avvalersi o meno del loro insegnamento" (CM 8509 del 28.6.99). In occasione degli esami di Stato del 2000/1 il MIUR ha risposto ad un quesito, su Internet, correggendo le precedenti disposizioni e riconoscendo la curricolarità dell'IRC.

In sede di scrutinio finale, il voto dell'insegnante di Religione, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale. (Revisione Intesa del 90, punto 2.7, ripresa dalla CM 139 del 31.5.99, in risposta ad un'interrogazione parlamentare).

L'interpretazione di questa norma è ambigua.

2 - Trascrizione del voto di religione

cattolica durante gli scrutini finali e validità dello stesso

A differenza di tutti gli altri insegnanti al mondo, l'insegnante di religione cattolica vive il momento dello scrutinio finale con angoscia, perché sa che pur esistendo una normativa precisa e chiara, molti Capi di Istituto la ignorano volendo a tutti i costi isolare l'insegnamento della religione cattolica e naturalmente anche chi la insegna. Ma andiamo con ordine.

L'esperienza insegna che tutte le difficoltà degli insegnanti di religione, inerenti allo scrutinio finale, possono essere riassunte nelle seguenti domande:

- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica va trascritta sul registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo della scuola?
- L'insegnante di religione deve partecipare agli scrutini trimestrali o quadrimestrali e a quelli finali?
- Se eventualmente si dovesse votare per l'ammissione o la non ammissione di un alunno alla classe successiva o agli esami, l'insegnante di religione ha diritto al voto?
- E se il voto dell'insegnante di religione è determinante il suo voto vale o non vale?

In riferimento alla prima domanda incominciamo subito col dire che l'intelaiatura della struttura scolastica dell'ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora normata dalla legge n.824 del 5 giugno 1930, e l'art. n. 4 della stessa recita testualmente: "Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae".

Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge a proposito dell'art. 4 si legge "Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)".

La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione "...oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato..."

Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa "che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi ai risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato a disciplina religione, per attività ...".

Quindi il giudizio dell'insegnante di religione va trascritto sul registrone, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo della scuola.

In riferimento alla seconda domanda la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell'ora di religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 117 del 22 marzo 1996 che io non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l'altro si evince che il consiglio di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l'insegnante di religione.

In riferimento alla terza e alla quarta domanda, cioè se l'insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che "Nello scrutinio finale ... il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale" quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.

Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996, hanno affermato che il voto espresso dall'insegnante di religione vale "nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il

suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza", è necessario quindi, solo in questo caso che l'insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.

Se qualche capo d'istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l'insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l'atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.

Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l'insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente l'ufficio catechistico diocesano competente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.